

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'IRCCS ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE _ISMETT S.r.l.

TRA

Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina, da un lato;

E

L'IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., di seguito denominato "ISMETT", o "Istituto", C.F. P. IVA e nr.di iscrizione al Registro delle Imprese 04544550827, capitale sociale € 2.000.000,00 i.v., in persona del Direttore d'Istituto e rappresentante legale pro tempore il Direttore d'Istituto, Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 07 marzo 2016, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo, dall'altro

E CON L'ADESIONE DI

UPMC Italy S.r.l., di seguito denominato "UPMCI", società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497 bis di UPMC Overseas inc., C.F. P. IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese. 04532690825, capitale sociale € 500.000,00 i.v., in persona del suo Amministratore Delegato, Dott.ssa Laura Raimondo, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 26 gennaio 2009 domiciliata per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo.

Università, ISMETT congiuntamente definite come le "Parti"

PREMESSO CHE

1. ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
2. l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie e/o ulteriori strutture assistenziali private realizzate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
3. il D.Lgs 368/1999 disciplina la materia della formazione specialistica in

medicina.

4. con Decreto del MIUR del 1 agosto 2005, è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
5. con Decreto del MIUR del 29 marzo 2006 sono stati, inoltre, definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti ai fini dell'accREDITamento ed i requisiti di idoneità generali della rete formativa e quelli specifici delle singole specialità;
6. ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MIUR del 29 marzo 2006, qualora la Scuola debba avvalersi di servizi e/o strutture (o in generale svolgere attività) non presenti nelle c.d. strutture di sede o nelle c.d. strutture collegate, è possibile il coinvolgimento nella rete formativa, attraverso specifiche convenzioni, delle c.d. **“strutture complementari o di supporto ulteriore”**, di specialità diversa, che non necessitano di essere accreditate ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 368/1999;
7. l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari o di supporto ulteriore) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto nell'ordinamento didattico;
8. ISMETT è stato costituito nel 1997 secondo le previsioni del progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992, per la realizzazione di un Istituto per terapie di alta specializzazione con particolare riferimento a trapianti multiorgano, attraverso un rapporto di collaborazione fra soggetti pubblici, individuati nelle aziende ospedaliere di Palermo Civico e Cervello, e l'University of Pittsburgh Medical Center;
9. ISMETT, tra i suoi scopi istituzionali, ha anche quello di svolgere attività di formazione didattica e professionale (non a scopo di lucro);
10. con decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014, ISMETT ha ottenuto il riconoscimento di IRCCS nella disciplina **“Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo”**;
11. UPMCI, ai sensi del Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale sottoscritto vigente con ISMETT, è incaricata in via esclusiva di gestire l'Istituto sia dal punto di vista gestionale che da quello clinico -sanitario;
12. UPMCI aderisce e sottoscrive la presente convenzione per prendere atto ed accettare le disposizioni riguardanti le attività di cui dovrà farsi carico ai sensi del Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale di cui sopra.
13. i medici con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ISMETT hanno una posizione accademica presso l'University of Pittsburgh;
14. in particolare, l'Università avendo riconosciuto ISMETT, quale centro di eccellenza a specializzazione avanzata e diversa rispetto alle strutture di sede e collegate della citata Scuola di specializzazione, ha interesse a che l'Istituto partecipi quale struttura complementare o di supporto ulteriore, senza necessità di accREDITamento, alla rete formativa della **Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore**;
15. è, del pari, interesse dell'Istituto cooperare attivamente con l'Università, compatibilmente con la tipologia di attività svolta e con la propria

organizzazione, nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
16. ISMETT, in qualità di struttura **complementare o di supporto ulteriore** dichiara a tal fine quanto segue:

- a) che ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con la Regione Sicilia, ai sensi del DA 890/2002 con decreto n. 03116 del 27 dicembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
- b) che dispone di 78 posti letto di ricovero ordinario strutturati secondo un modello organizzativo per intensità di cure, integrato e multidisciplinare in grado di fornire percorsi assistenziali appropriati, di qualità e unitari in cui il paziente è posto al centro di ogni intervento diagnostico-terapeutico attorno al quale ruotano gli specialisti clinici e dei servizi, così evitando la presa in carico del paziente da parte di varie specialità in momenti diversi;
- c) che in considerazione di quanto sopra, compatibilmente con la tipologia di attività svolta ed il proprio modello organizzativo, l'Istituto è in grado di garantire per il numero degli specializzandi di cui al successivo art. 3, i volumi minimi di attività concordati, mettendo a disposizione nr. 2 posti letto in esclusiva.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Università - Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore individua ISMETT, che nei limiti di quanto dichiarato accetta, come **struttura complementare o di supporto ulteriore** di specialità diversa, da inserire nella propria rete formativa, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della citata scuola di specializzazione.

Art.3

ISMETT mette a disposizione, compatibilmente con la tipologia di attività svolta e con il proprio modello organizzativo e secondo quanto previsto nelle premesse e negli specifici programmi didattico-formativo di cui al successivo art. 5, **l'utilizzo esclusivo di nr. 2 (due) posti letto, afferenti al Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva** nonché gli spazi didattici, le attrezzature, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con lo svolgimento dell'attività formativa degli specializzandi ammessi a frequentare le proprie strutture.

In particolare, l'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola e concordato con l'Istituto.

A tal fine ISMETT si impegna ad accogliere contemporaneamente, previa definizione dei programmi didattico-formativi di cui al successivo articolo 5, nr. 2 specializzandi a volta

della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore per tutta la durata della presente convenzione.

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture di ISMETT saranno selezionati dall'Università.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, l'Università non ha il diritto esclusivo ad avvalersi delle strutture di ISMETT.

Art. 4

ISMETT a tal fine si impegna a: (i) rispettare la programmazione didattica concordata con la Scuola di specializzazione; (ii) garantire l'espletamento della tipologia ed il volume delle attività assistenziali concordate con la scuola di specializzazione; a garantire alla scuola di specializzazione l'utilizzo del numero di posti letto concordato. Resta inteso che in caso di mutamento delle esigenze organizzative di ISMETT o del volume di attività da questi dichiarato, sarà cura di ISMETT darne pronta comunicazione all'Università al fine di concordare una rimodulazione della programmazione didattica di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

Per tutta la durata della presente convenzione e ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 368/1999, ogni specializzando ammesso a frequentare le strutture di ISMETT, dovrà essere seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") nonché dal sanitario responsabile della struttura di ISMETT interessata (o da un suo delegato) ("Responsabile ISMETT") sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista.

Per ogni specializzando il Tutor Universitario, sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici della Scuola, dovrà concordare per iscritto con il Responsabile ISMETT il programma didattico formativo nel quale dovrà essere specificato, nel rispetto di quanto indicato in premessa e previsto dal precedente art.3, quanto segue:

- le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività teoriche e pratiche (compiti assistenziali ed interventi pratici) dello specializzando,
- il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve eseguire personalmente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia;
- l'impegno del tirocinante a rispettare quanto previsto dal successivo art. 11.

Sarà cura del Tutor Universitario portare tale programma a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di tirocinio presso ISMETT. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, alle mutate necessità didattiche, ovvero alle specifiche esigenze del programma di formazione; in ogni caso tali aggiornamenti e /o modifiche dovranno essere concordate per iscritto tra il Tutor e il Responsabile ISMETT. In base a quanto concordato tra Tutor Universitario e Responsabile ISMETT, la formazione dello specializzando comporterà la partecipazione **guidata** alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie, se consentite dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

E' demandata al Responsabile ISMETT, previo accordo con il Tutor Universitario, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione di compiti assistenziali e/o nell'esecuzione di interventi che lo specializzando dovrà svolgere nell'ambito della struttura interessata, sempre con autonomia vincolata alle direttive del Responsabile ISMETT.

Art. 6

Gli specializzandi svolgeranno la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno con modalità analoghe e compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola e del Responsabile ISMETT, con le esigenze del programma didattico formativo.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avverrà con modalità analoghe a quelle utilizzate per il restante personale medico in formazione.

Art. 7

Gli specializzandi vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente della struttura cui sono assegnati; in caso di accesso ed attività in zone esposte a radiazioni ionizzanti, devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico a ISMETT.

Art. 8

Preventivamente all'inserimento degli specializzandi presso ISMETT, è fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare i dati identificativi degli stessi, la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività da svolgersi presso l'Istituto, secondo quanto previsto e concordato nel programma didattico formativo. Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Direttore dell'Ufficio Formazione dell'Istituto, all'indirizzo della sede clinica di ISMETT (Palermo, via Tricomi 5), per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusi quelli previsti dal successivo art. 10.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività assistenziale e degli interventi, concordati nel programma didattico formativo, devono essere annotati, illustrati e controfirmati dallo specializzando, sull'apposito libretto personale di formazione, che sarà a sua volta certificato dal Responsabile ISMETT.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della struttura ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc) riportando la dicitura "specializzando" accanto al nominativo dello stesso.

Art. 10

ISMETT, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Dlgs 368/1999, provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11

Per tutta la durata della convenzione e durante la sua presenza in Istituto, lo specializzando, e l'Università se ne rende garante, dovrà:

- svolgere le attività previste dal programma didattico- formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor Universitario e del Responsabile ISMETT;
- rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni vigenti presso l'Istituto, ivi incluse le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- mantenere, attenendosi alle disposizioni di ISMETT, la necessaria riservatezza sulle informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa;

Lo specializzando dovrà essere, inoltre, riconoscibile come tale dai pazienti. A tal fine ISMETT provvederà a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento, che dovrà essere indossato in maniera visibile da ciascuno di essi, con l'indicazione della Scuola di specializzazione di provenienza.

Sarà obbligo dello specializzando informare i pazienti del proprio status e della finalità di apprendimento che caratterizza la sua presenza presso l'Istituto.

Art. 12

La presente convenzione al fine di assicurare la continuità didattica ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione e pertanto 5 (cinque) anni decorrenti dall'anno accademico 2016 / 2017.

Art. 13

Resta inteso che l'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università a seguito dell'utilizzo delle strutture dell'Istituto.

Si precisa, inoltre, ad ogni effetto che l'attività svolta dallo specializzando presso l'Istituto ai sensi della presente Convenzione è regolata dalla normativa di cui al DLgs n. 368 del 17 agosto 1999 in tema di formazione dei medici specialisti nonché dalla normativa in tema di specializzandi non medici e che pertanto non può in alcun modo configurare - o dare alcun diritto o pretesa all'instaurazione di- un rapporto di lavoro dipendente o autonomo fra ISMETT e/o UPMCI e lo specializzando.

ISMETT e UPMCI non assumeranno, pertanto, per effetto della presente Convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione anche economica nei confronti dello specializzando, mantenendo l'Università nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di specializzazione e dal contratto di formazione specialistica con questo instaurato.

Art. 14

La presente convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Resta inteso che qualora si verificassero da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero in caso di violazione dei regolamenti interni e procedure di cui al precedente art. 11, la presente convenzione potrà essere risolta da ISMETT con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 16

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Messina, li _____

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra

Palermo, li _____

ISMETT S.r.l.
Dott. Angelo Luca
Direttore di Istituto

UPMC Italy S.r.l.
Dott.ssa Laura Raimondo
Amministratore Delegato

Agli effetti dell'articolo 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nell'articolo 14 della presente convenzione.

Messina, li _____

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra